

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentaZione amministrativa - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)

Il/la sottoscritto/a

nato/a il

Città, Prov.

Cod. Fisc.

Tel.

E-mail

iscritto/a presso l'Ordine dei TSRM-PSTRP di Varese, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi (1).

DICHIARA

che i dati anagrafici sotto riportati sono quelli veritieri alla data odierna

RESIDENZA

Via
Cap- Città
Prov.

DOMICILIO

(se diverso dalla residenza)

Via
Cap- Città
Prov.

Il/La sottoscritto/a, a conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dall'art. 10 della legge 31/12/1996, n. 675, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

.....li.....

.....
(firma per esteso e leggibile)

.....
(1).

1° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

2° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso".

3° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".

4° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".